



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 75 del 15/06/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA E FERMATA TEMPORANEO NEL CORSO GRAMSCI, TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 145 E 153 DAL GIORNO 20 AL 23 GIUGNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022;

VISTA la mail del 05/06/2023, inoltrata dal richiedente in atti d'ufficio generalizzato, al fine di ottenere l'istituzione del divieto di sosta e fermata e del senso unico alternato di marcia nel Corso Gramsci tratto compreso tra i civici 145 e 153, onde poter predisporre una piattaforma aerea per eseguire opere di manutenzione antenna, dal giorno 20 al 23 giugno 2023 dalle ore 08:00 alle 18:00;

CONSIDERATA la necessità di dover istituire un senso unico alternato e un divieto di sosta e fermata nel tratto opposto alla piattaforma aerea, nel tratto del Corso Gramsci, al fine di garantire una circolazione fluida e sicura;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

In data 20 Giugno fino al 23 Giugno 2023 dalle ore 08:00 alle 18:00

- l'istituzione di divieto di sosta e fermata nel Corso Gramsci lato dx senso di percorrenza da via Matteotti a via Cavour;
- istituzione di un senso unico alternato nel Corso Gramsci tratto compreso tra i civici 145 e 153, onde consentire il posizionamento di una piattaforma aerea per eseguire opere di manutenzione antenna.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

Ordinanza n. 75 del 15/06/2023



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- tutti gli accorgimenti necessari, diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente al termine dei lavori;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di occupazioni stradali;
- **di predisporre appositi operatori e movieri per la regolazione del traffico;**

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede ;
- alla Stazione Carabinieri Capoterra ;
- albo pretorio Sito istituzionale ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia